



La procedura per le operazioni con parti correlate

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Pirelli & C. S.p.A. in data 30 giugno 2026**

INDICE

Procedura per le operazioni con parti correlate

ARTICOLO 1 (FONTI NORMATIVE)	3
ARTICOLO 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)	3
ARTICOLO 3 (DEFINIZIONI).....	4
ARTICOLO 4 (SOGLIE DI RILEVANZA).....	6
ARTICOLO 5 (CASI DI ESENZIONE)	6
ARTICOLO 6 (OPERAZIONI ORDINARIE).....	8
ARTICOLO 7 (COMITATO OPC)	9
ARTICOLO 8 (BANCA DATI DELLE PARTI CORRELATE)	11
ARTICOLO 9 (VERIFICA DELLA APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA)	11
ARTICOLO 10 (OPC DI MAGGIORE RILEVANZA).....	12
ARTICOLO 11 (OPC DI MINORE RILEVANZA).....	15
ARTICOLO 12 (DELIBERE QUADRO).....	18
ARTICOLO 13 (OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA).....	18
ARTICOLO 14 (MODIFICA DELLA PROCEDURA).....	19
ARTICOLO 15 (INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE) ...	20
ARTICOLO 16 (PRESIDI ALTERNATIVI).....	21
ARTICOLO 17 (VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE).....	22
ARTICOLO 18 (COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE DEL DIRIGENTE PREPOSTO).....	22
ARTICOLO 19 (ENTRATA IN VIGORE).....	22
APPENDICE – DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	24
ALLEGATO 1 - OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	27

Procedura per le operazioni con parti correlate

Articolo 1 (Fonti normative)

1.1 La presente procedura (in seguito “**Procedura**”) è adottata, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate di Pirelli & C. (“**Pirelli**” o la “**Società**”), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-*bis* del codice civile e al “*Regolamento operazioni con parti correlate*” adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (da ultimo, con delibera Consob n. 22144 del 22 dicembre 2021 - in seguito “**Regolamento OPC**”), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

2.1. La Procedura stabilisce in conformità al Regolamento OPC le regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Pirelli, direttamente o per il tramite di società da questa controllate (secondo i criteri di cui all’art. 2359 cod. civ.).

2.2 Per Operazioni con Parti Correlate poste in essere “per il tramite” di società controllate si intendono le OPC compiute da società controllate da Pirelli sottoposte all’esame o all’approvazione della Società. A tal fine: (a) l’esame o l’approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non devono necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni, né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo sufficiente che un organo o un esponente aziendale di Pirelli esamini preventivamente o approvi tale Operazione con Parti Correlate in forza delle deleghe o attribuzioni conferitegli; (b) per “esame” si intende non la mera ricezione di informazioni inerenti all’OPC compiuta dalla società controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell’OPC che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’OPC da parte della società controllata.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Ai fini della Procedura, oltre alle altre definizioni indicate in altre disposizioni della stessa, le seguenti espressioni hanno il significato a ciascuna di esse attribuito (indipendentemente dal fatto che siano adottate al plurale o al singolare).

“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”: indicano gli amministratori di Pirelli che abbiano un interesse nell’operazione, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“Amministratori Correlati”: indicano gli amministratori di Pirelli che sono controparte di una determinata Operazione o Parti Correlate di tale controparte.

“Amministratori Indipendenti”: indicano gli amministratori non esecutivi di Pirelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance al quale Pirelli ha dichiarato di aderire. In particolare sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all’atto della nomina e successivamente quantomeno in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

“Amministratori Non Correlati”: indicano gli amministratori di Pirelli diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o *Standard*” (o **“Condizioni di Mercato o *Standard*”**): indicano le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di Pirelli per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Pirelli sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Dirigente Preposto”: indica il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 154-*bis* del TUF.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche” indicano i soggetti definiti come tali nell’Appendice.

“Gruppo” indica Pirelli e le società da essa controllate secondo i criteri di cui all’art. 2359 cod. civ.

“Interessi Significativi”: indicano gli interessi generati da significativi rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra (a) le società controllate (anche congiuntamente) o collegate della Società che siano controparti di un’OPC e (b) altre Parti Correlate della

Società. Sussistono Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui: (i) in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'OPC è svolta. La valutazione di significatività è condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata di Pirelli (ivi inclusi i piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche; (ii) la controllata o collegata di Pirelli sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto o entità che controlla o esercita un'influenza notevole sulla Società, qualora il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto o entità nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione interessata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione.

Non rappresentano invece, di per sé solo, un Interesse Significativo: (a) la mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategica tra la Società e le società controllate o collegate della Società; (b) la semplice detenzione di una partecipazione nella società controllata o collegata della Società da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate;

“Managers”: indicano i responsabili di Business Unit/Funzioni centrali/attività operative del Gruppo (ivi inclusi, senza limitazione, gli amministratori esecutivi, i direttori generali e altri dirigenti).

“Operazione con Parti Correlate” (o anche **“OPC”** o **“Operazione”**): indica, con riferimento alla Società, le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione della Procedura.

“Parti Correlate”: indicano, con riferimento alla Società, i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art.

6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione dalla Procedura.

“Primi Riporti”: indicano i *Managers* del Gruppo che riportano direttamente al Presidente all'Amministratore Delegato.

“Soci Non Correlati”: indicano i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate, sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

“TUF” indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 4 (Soglie di rilevanza)

4.1 Sono OPC di maggiore rilevanza (in seguito **“OPC di Maggiore Rilevanza”**) le Operazioni con Parti Correlate che superino le soglie previste dall'Allegato 1.

4.2 Sono OPC di importo esiguo (in seguito **“OPC di Importo Esiguo”**) le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un controvalore:

- (a) non superiore ad Euro 150.000, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica, ovvero una società di persone o di capitali controllata da una persona fisica secondo i criteri di cui art. 2359 cod. civ.
- (b) non superiore ad Euro 300.000, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, società, ente, patrimonio od organizzazione, con esclusione dei casi di cui al precedente paragrafo (a) del presente articolo 4.2 della Procedura.

4.3 Sono OPC di minore rilevanza (in seguito **“OPC di Minore Rilevanza”**) le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

Articolo 5 (Casi di esenzione)

5.1 La Procedura non si applica alle OPC di Importo Esiguo.

5.2 Fermi gli obblighi di informativa contabile previsti dall'art. 5, comma 8, Regolamento OPC, la Procedura non si applica:

- (a) alle Operazioni compiute da Pirelli con società controllate o tra società controllate di Pirelli, in entrambi casi anche congiuntamente, nonché alle Operazioni compiute da Pirelli, o da sue controllate, con società collegate a Pirelli, qualora in tali società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;

- (b) alle Operazioni Ordinarie (come definite al successivo articolo 6) concluse a Condizioni di Mercato o *Standard*, nel qual caso, in ipotesi di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, Regolamento OPC, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*):
- (i) la Società comunica a Consob e al Comitato OPC entro il termine prescritto dal Regolamento OPC, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni di Mercato o *Standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - (ii) il Comitato OPC verifica tempestivamente la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni di Mercato o *Standard*;
 - (iii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, Regolamento OPC, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o *Standard*.

5.3 La Procedura non si applica alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

5.4 La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. La Procedura non si applica altresì alle deliberazioni assembleari di

cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

5.5 Fermi gli obblighi di informativa contabile previsti dall'art. 5, comma 8, Regolamento OPC, la Procedura non si applica:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate dall'articolo 5. 4 della Procedura in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

5.6 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5.2 (b) della Procedura, il *Chief Financial Officer* di Pirelli predispone con cadenza almeno annuale e invia al Segretario del Consiglio di Amministrazione una relazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza poste in essere nel periodo di riferimento a cui è stata applicata un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 della Procedura. Tale relazione è trasmessa al Comitato OPC dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 (Operazioni ordinarie)

6.1 Sono Operazioni ordinarie (in seguito “**Operazioni Ordinarie**”) le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa connessa svolte da Pirelli ovvero dalle sue controllate e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di Investimento o Attività Finanziaria (in seguito “**Attività Caratteristica**”). A titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie, purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite, le Operazioni che per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, natura della controparte rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Caratteristica e in particolare:

- l'attività di commercializzazione e produzione di beni, opere e servizi nell'ambito dell'Attività Caratteristica;
- l'attività di acquisto di beni, opere e servizi connessa all'Attività Caratteristica e/o necessaria al funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione dell'adeguatezza tecnologica delle infrastrutture industriali o del patrimonio immobiliare destinato all'Attività Caratteristica e in generale al funzionamento dell'organizzazione d'impresa nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche salvo che ciò non rappresenti un Investimento ovvero un'Attività Finanziaria;
- le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlative attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell'Attività Caratteristica con esclusione di tutte quelle qualificabili come Investimento ovvero Attività Finanziaria;
- l'attività di gestione delle partecipazioni, in particolare:
 - o compravendita di partecipazioni sociali;
 - o sottoscrizione di aumenti di capitale salvo quelli con esclusione del diritto di opzione,salvo che ciò non sia qualificabile come Investimento ovvero come Attività Finanziaria.

6.2 È un “**Investimento**” ai fini della Procedura: (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività “non correnti” che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”.

6.3. È “**Attività Finanziaria**” ai sensi della Procedura ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'Attività Caratteristica.

Articolo 7 (Comitato OPC)

7.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le OPC (in seguito “**Comitato OPC**”) composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.

In relazione alle Operazioni con Parti Correlate che afferiscono alla remunerazione e al trattamento degli amministratori e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche ovvero alle materie oggetto della relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi

corrisposti (ivi incluse eventuali deroghe), le funzioni dal Comitato OPC ai sensi della presente Procedura possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Comitato per la Remunerazione nei limiti e secondo i criteri consentiti dal Regolamento OPC e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, tenuto anche conto della composizione del Comitato per la Remunerazione (che quindi potrà esercitare tali funzioni per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ove lo stesso risulti composto da Amministratori Non Correlati che siano, rispettivamente, in maggioranza o esclusivamente Amministratori Indipendenti). In tal caso, le disposizioni della Procedura riferite al Comitato OPC si intenderanno riferite al Comitato per la Remunerazione.

7.2 Si ha per istituito il Comitato OPC anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente purché rispetti i criteri sulla composizione di cui all'articolo 7.1 che precede.

7.3 Alle riunioni del Comitato OPC sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale. Alle riunioni del Comitato OPC possono essere invitati a partecipare anche il *management* e eventuali esperti, professionisti o *advisor* incaricati dal Comitato OPC ovvero dalla Società o da sue società controllate.

7.4 Ai fini della composizione del Comitato OPC, è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare (se necessario o anche in via preventiva) Amministratori Indipendenti supplenti, indicando l'ordine con cui essi sono nominati (in seguito gli “**Amministratori Indipendenti Supplenti**”). Gli Amministratori Indipendenti Supplenti subentrano, nell'ordine indicato dal Consiglio di Amministrazione, in via temporanea agli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato OPC per assolvere alle funzioni ad essi demandate in tale ultima qualità nei casi in cui uno o più componenti del Comitato OPC sia un Amministratore Correlato in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate.

7.5 Nel caso in cui un componente del Comitato OPC cessi per qualsiasi motivo dalla carica di amministratore di Pirelli o di componente del Comitato OPC, ovvero non sia più provvisto dei requisiti di indipendenza richiesti dal Regolamento OPC e dalla Procedura per assumere la carica di componente del Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un nuovo Amministratore Indipendente quale componente del Comitato OPC in sostituzione del componente così cessato o non più provvisto dei requisiti di indipendenza.

7.6 Nel caso in cui, nel Consiglio di Amministrazione di Pirelli, non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione il successivo articolo 16.

Articolo 8 (Banca dati delle Parti Correlate)

8.1 Le Parti Correlate di Pirelli sono inserite e ordinate in una apposita banca dati (in seguito “**Banca Dati**”) che la Società gestisce sulla base delle informazioni in proprio possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute dalle Parti Correlate dirette.

8.2 I soggetti che esercitano il controllo (anche congiunto) o l’influenza notevole su Pirelli, gli amministratori, i sindaci effettivi, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e dei soggetti controllanti, le Parti Correlate dirette e, ove siano Parti Correlate, gli eventuali altri soggetti a tal fine previsti dal Regolamento OPC: (i) rendono a Pirelli una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all’identificazione delle Parti Correlate per il loro tramite, comunicando i dati a tal fine necessari, ivi inclusi quelli relativi agli stretti familiari e alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo (anche congiunto) o un’influenza significativa o di cui sono dirigenti con responsabilità strategica; (ii) comunicano a Pirelli in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

8.3 La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Segretario del Consiglio di Amministrazione raccoglie le dichiarazioni rese dalle Parti Correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre e le trasmette alla Direzione *Financial Statements* responsabile dell’aggiornamento della banca dati e al Dirigente Preposto.

Articolo 9 (Verifica della applicabilità della Procedura)

9.1 I *Managers* della Società e, nel caso di operazioni compiute per il tramite di società controllate, i *Managers* di queste ultime, prima di intraprendere un’operazione verificano se la controparte sia o meno una Parte Correlata.

9.2 Nel caso in cui venga riscontrato che si tratta di un’Operazione con una Parte Correlata e che tale Operazione non rientri tra i casi di esenzione o esclusione di cui all’articolo 5 della Procedura, il *Manager* si astiene dal proseguire nell’istruttoria e/o nelle trattative e informa un Primo Riporto della Società ovvero, in caso di società controllate italiane o estere, il *Chief Financial Officer* (o in sua assenza il *Chief Executive Officer*) di quest’ultime società che, a sua volta, informa il *Chief Financial Officer* di Pirelli.

9.3 Ricevuta la comunicazione, il Primo Riporto della Società ovvero il *Chief Financial Officer* di Pirelli ne dà comunicazione al Segretario del Consiglio di Amministrazione il quale fornisce

istruzioni in ordine al prosieguo dell'operazione in conformità alle previsioni di cui all'articolo 10 (OPC di Maggiore Rilevanza) ovvero 11 (OPC di Minore Rilevanza) della Procedura.

9.4 Ove l'Operazione con Parti Correlate ricada nell'esenzioni o esclusioni di cui al precedente articolo 5 della Procedura, il *Manager* della Società, ovvero il *Chief Financial Officer* in caso di società controllate italiane o estere, informa il *Chief Financial Officer* di Pirelli ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5.6 della Procedura.

9.5 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

Articolo 10 (OPC di Maggiore Rilevanza)

10.1 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, si applicano le seguenti disposizioni.

10.2 Il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa senza indugio l'Amministratore Delegato, il Presidente e il Presidente del Comitato OPC.

10.3 Il Segretario del Consiglio di Amministrazione assicura che il Comitato OPC sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato tra i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria e il Comitato OPC medesimo.

In particolare, prima dell'avvio delle trattative dell'OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC dovrà ricevere una informativa (anche mediante dichiarazioni rese nell'ambito delle riunioni del Comitato OPC) - dal Primo Riporto della Società incaricato dell'OPC ovvero dal *Chief Financial Officer* di Pirelli, in caso di OPC da realizzarsi da società controllate - contenente la descrizione dell'Operazione, l'indicazione della controparte, nonché, se e in quanto già disponibili, informazioni in ordine alle condizioni anche economiche dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito e alle motivazioni in ordine all'interesse della Società al compimento dell'OPC e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Successivamente, durante le trattative, la predetta informativa è aggiornata con cadenza periodica e comunque almeno trimestrale con indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto all'informativa precedente.

Il Comitato OPC è informato dell'eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.

10.4 All'atto della convocazione del Comitato OPC e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla riunione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato OPC la documentazione contenente informazioni adeguate e complete in relazione all'OPC. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a Condizioni di Mercato o

Standard, la documentazione trasmessa al Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.5 È facoltà del Comitato OPC, ovvero dell'Amministratore Indipendente all'uopo delegato dal Comitato OPC, richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'OPC.

10.6 Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato OPC, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

10.7 È facoltà del Comitato OPC farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta. In tali ipotesi il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori della Parte Correlata e delle predette società; (ii) Pirelli, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori di Pirelli e delle predette società.

10.8 Il parere del Comitato OPC è trasmesso, tramite il Segretario del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale inserisce l'OPC di Maggiore Rilevanza all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, al quale è riservata la competenza a deliberare. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa, pur essendo la loro presenza computata ai fini del *quorum* costitutivo ma non di quello deliberativo previsto dalla legge e dallo Statuto di Pirelli e fermo restando che i medesimi potranno partecipare alla discussione nel corso della riunione.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione, organo al quale è riservato in via esclusiva la competenza sulle OPC di Maggiore Rilevanza, approva l'Operazione solo previo parere favorevole del Comitato OPC.

Affinché il parere del Comitato OPC possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione.

Il parere del Comitato OPC è altresì considerato favorevole quando consenta la conclusione dell'Operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso; in tal caso, il parere

reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che gli elementi di dissenso non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Inoltre, un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC a condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle Operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

10.10 In relazione alle OPC di Maggiore Rilevanza sottoposte alla sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione riceve con congruo anticipo un'adeguata informativa in ordine all'Operazione stessa nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'Operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società, oltre al parere reso dal Comitato OPC. Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere di esperti o consulenti. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a Condizioni di Mercato o *Standard*, la documentazione trasmessa al Consiglio di Amministrazione deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.11 Una volta che l'Operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione ne dà informativa al Primo Riporto incaricato dell'Operazione che informa a sua volta il *Chief Financial Officer* di Pirelli, ovvero al *Chief Financial Officer* di Pirelli in caso di OPC di Maggiore Rilevanza che devono essere compiute da società controllate di Pirelli, il quale, a sua volta, informa il *Chief Financial Officer* (o in sua assenza il *Chief Executive Officer*) della società controllata. Nel caso di mancata approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, o qualora il Comitato OPC non approvi un parere favorevole all'esito dell'istruttoria, la Società e/o le sue controllate si astengono dall'intraprendere o proseguire le trattative, così come dal compiere l'OPC di Maggiore Rilevanza.

10.12 Una volta approvata l'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da società controllate di Pirelli, la Società predispone un documento informativo da mettere a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento OPC.

10.13 Quando un'OPC di Maggiore Rilevanza è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo della Procedura per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta

di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, con esclusione della competenza del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 10.9 della Procedura, che in tal caso non trova applicazione. In tal caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento OPC e dal Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (**"Regolamento Emittenti"**) e, qualora via siano aggiornamenti rilevanti da apportare al medesimo documento informativo, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea la Società mette a disposizione del pubblico una nuova versione del documento informativo. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

10.14 Trimestralmente, il *Chief Financial Officer* di Pirelli trasmette, tramite il Segretario del Consiglio, un *report* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza poste in essere dalla Società ovvero da sue controllate.

Articolo 11 (OPC di Minore Rilevanza)

11.1 In caso di OPC di Minore Rilevanza, si applicano le seguenti disposizioni.

11.2 Fermo il rispetto delle competenze autorizzative e decisionali stabilite dal sistema di *governance* e dalle disposizioni organizzative di Pirelli, in caso di OPC di Minore Rilevanza, il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa il Presidente del Comitato OPC il quale, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

11.3 Il Primo Riporto della Società ovvero il *Chief Financial Officer* di Pirelli, in caso di Operazioni da realizzarsi da società controllate, fornisce contestualmente alla segnalazione al Segretario del Consiglio di Amministrazione dell'OPC di Minore Rilevanza, un'informativa (anche mediante dichiarazioni rese nell'ambito delle riunioni del Comitato OPC) contenente la descrizione dell'Operazione, l'indicazione della controparte, lo stato delle trattative, nonché, se e in quanto disponibili, informazioni in ordine alle principali condizioni anche economiche dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito e alle motivazioni in ordine all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Successivamente, durante le trattative, la predetta informativa è aggiornata con cadenza periodica e comunque almeno trimestrale con indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto all'informativa precedente.

11.4 All'atto della convocazione, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla riunione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette la documentazione contenente informazioni adeguate e complete rispetto all'OPC al Comitato OPC. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a Condizioni di Mercato o *Standard*, la documentazione trasmessa al Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

11.5 È facoltà del Comitato OPC farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta entro l'ammontare massimo di spesa del 2% del valore dell'OPC di Minore Rilevanza e comunque non superiore a Euro 150 mila, salva la possibilità del Comitato OPC di superare detto tetto massimo di spesa di intesa con l'Amministratore Delegato. In tali ipotesi il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori della Parte Correlata e delle predette società; (ii) Pirelli, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori di Pirelli e delle predette società.

11.6 Esaminata l'OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC esprime il proprio parere motivato in merito all'Operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC. Il verbale di approvazione dell'Operazione dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Perché il parere del Comitato OPC possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione.

Il parere del Comitato OPC è altresì considerato favorevole quando consenta la conclusione dell'Operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso; in tal caso il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che gli elementi di dissenso non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Inoltre, un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC a condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle Operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

11.7 In caso di parere favorevole, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dà informativa al Primo Riporto incaricato della trattativa il quale a sua volta informa il *Chief Financial Officer* di Pirelli ovvero, in caso di Operazione posta in essere da una società controllata di Pirelli, al *Chief Financial Officer* di Pirelli che, a sua volta, informa il *Chief Financial Officer* (o in sua assenza il *Chief Executive Officer*) della società controllata.

11.8 In caso di parere negativo del Comitato OPC (o di mancata approvazione di un parere favorevole da parte dello stesso Comitato OPC all'esito dell'istruttoria), il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa il Primo Riporto della Società incaricato dell'Operazione, ovvero il *Chief Financial Officer* di Pirelli, e la Società e/o le sue controllate si astengono dall'intraprendere o proseguire le trattative e dal compiere l'Operazione.

11.9 Quando un'OPC di Minore Rilevanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo riceve con congruo anticipo un'adeguata informativa in ordine all'Operazione stessa nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'Operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società, oltre al parere reso dal Comitato OPC. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a Condizioni di Mercato o *Standard*, la documentazione trasmessa al Consiglio di Amministrazione deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa, pur essendo la loro presenza computata ai fini del *quorum* costitutivo ma non di quello deliberativo previsto dalla legge e dallo Statuto di Pirelli e fermo restando che i medesimi potranno partecipare alla discussione nel corso della riunione. Qualora l'Operazione sia di competenza dell'Amministratore Delegato (ovvero di altro soggetto delegato), lo stesso, nel caso sia Amministratore Coinvolto nell'Operazione, si astiene dal compiere l'operazione ed è tenuto ad investire della stessa il Consiglio di Amministrazione.

11.10 Quando un'OPC di Minore Rilevanza è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

11.11 Trimestralmente, il *Chief Financial Officer* di Pirelli trasmette, tramite il Segretario del Consiglio, un *report* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza poste in essere dalla Società ovvero da sue controllate.

Articolo 12 (Delibere quadro)

12.1 Per determinate categorie di Operazioni, la Società potrà adottare delibere-quadro relative a una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

12.2 L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere-quadro è riservata al Presidente, all'Amministratore Delegato, ai Direttori Generali, ove previsti, al Segretario del Consiglio di Amministrazione e al *Chief Financial Officer* di Pirelli, i quali, ravvisata l'opportunità di adottare delibere-quadro, procederanno a redigere una proposta al Comitato OPC con espressa indicazione (i) del tipo di categoria di Operazioni per le quali si chiede l'adozione della delibera-quadro; (ii) della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle Operazioni oggetto della delibera-quadro; (iii) della durata dell'efficacia della delibera-quadro; (iv) dell'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (v) della motivazione delle condizioni della delibera-quadro.

12.3 La proposta di delibera-quadro è trasmessa al Segretario del Consiglio di Amministrazione (ove non dal medesimo redatta) il quale, verificata la Maggiore o Minore Rilevanza della delibera-quadro, trasmette la proposta al Presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto Comitato OPC con le modalità e nei termini di cui al presente articolo.

12.4 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e dovranno recare evidenza del tipo di OPC incluse, il prevedibile ammontare massimo di tali OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste nella delibera-quadro.

12.5 Le delibere-quadro per Operazioni che, cumulativamente considerate, hanno un prevedibile ammontare massimo superiore alla soglia di maggiore rilevanza stabilito in applicazione dei criteri di cui all'Allegato 1 per la definizione di OPC di Maggiore Rilevanza (in seguito, le “**Delibere-Quadro di Maggiore Rilevanza**”), sono sottoposte alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC e alle altre previsioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza di cui al precedente articolo 10 della Procedura, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC. In caso di parere negativo del Comitato OPC (o di mancata approvazione di un parere favorevole da parte del medesimo Comitato OPC all'esito dell'istruttoria), la proposta non è sottoposta al Consiglio di Amministrazione e la Società si astiene dal compimento delle OPC oggetto della proposta di delibera-quadro.

12.6 Le delibere-quadro per operazioni che, cumulativamente considerate, hanno un prevedibile ammontare massimo inferiore al valore indicato all'articolo 12.5 della Procedura

(in seguito, le “**Delibere-Quadro di Minore Rilevanza**”) dovranno essere approvate dal Comitato OPC e sottoposte al regime delle OPC di Minore Rilevanza di cui al precedente articolo 11 della Procedura. In caso di parere negativo del Comitato OPC (o di mancata approvazione di un parere favorevole da parte del medesimo Comitato OPC all’esito dell’istruttoria), la proposta non è sottoposta al Consiglio di Amministrazione e la Società si astiene dal compimento delle OPC oggetto della proposta di delibera-quadro.

12.7 La Direzione *Financial Statements* invia una informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle delibere-quadro in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relazioni previste dall’articolo 154-ter del TUF.

12.8 Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 della Procedura. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Articolo 13 (Operazioni in caso di urgenza)

13.1 Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza, qualora un’Operazione, anche compiuta per il tramite di società controllate, non sia di competenza dell’assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate di cui all’articolo 5 del Regolamento OPC e salva la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le OPC di Maggiore Rilevanza di cui all’articolo 10.9 della Procedura, l’Operazione con Parti Correlate può essere conclusa dal Consiglio di Amministrazione, da un consigliere delegato o dal Comitato esecutivo, ove istituito, anche in deroga agli articoli 10 (ferma la richiamata riserva di competenza del Consiglio di Amministrazione) e 11 della Procedura purché:

- (a) qualora l’Operazione da compiere rientri nelle competenze di un consigliere delegato o del Comitato esecutivo, ove istituito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il *Lead Independent Director*, ove nominato, siano informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell’Operazione. Nel caso in cui il compimento dell’Operazione rientri nei poteri delegati al Presidente o comunque lo riguardi, l’Operazione stessa è approvata dal Consiglio di Amministrazione anche qualora si tratti di OPC di Minore Rilevanza;

- (b) tali operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile, ferma restando la loro efficacia;
- (c) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l'assemblea di cui al precedente punto (b), predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui alla precedente punto (c) siano messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dalle disposizioni *pro-tempore* vigenti di cui al Regolamento OPC e al Regolamento Emittenti;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dal Regolamento OPC e dal Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

Articolo 14 (Modifica della Procedura)

14.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 14.2, le modifiche sostanziali della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.

14.2 Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato potranno apportare integrazioni e/o modifiche alla Procedura, informandone previamente il Comitato OPC, qualora si rendessero opportuni adeguamenti di carattere meramente formale, tra i quali quelli per recepire intervenuti mutamenti nell'assetto organizzativo della Società.

14.3 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti, valuta se procedere a una revisione della Procedura, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, dell'efficacia della medesima e degli orientamenti Consob in materia di Regolamento OPC.

14.4 Nel caso in cui, nel Consiglio di Amministrazione di Pirelli, non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, trovano applicazione i presidi alternativi di cui al successivo articolo 16.1(a) della Procedura.

Articolo 15 (Informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate)

15.1 La Società fornisce informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate con le modalità e nei termini previsti e disciplinati dall'articolo 5 del Regolamento OPC, nonché dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*), ove applicabili.

15.2 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'Operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (d) se l'Operazione sia un'OPC di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 5 della Procedura.

Articolo 16 (Presidi alternativi)

16.1 Nel caso in cui, nel Consiglio di Amministrazione di Pirelli, non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione quanto segue:

- (a) le delibere relative alle modifiche alla Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole non vincolante di un esperto indipendente;
- (b) i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC ai sensi della Procedura per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Minore Rilevanza e le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti agli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione, ovvero, in loro assenza, a un esperto indipendente o al Collegio Sindacale (sempreché, in tal ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata);

- (c) le OPC di Minore Rilevanza e le OPC di Maggiore Rilevanza sono deliberate e/o eseguite previo parere favorevole vincolante sull'interesse di Pirelli nell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione da parte degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione, ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole vincolante di un esperto indipendente o del Collegio Sindacale (sempreché, in tal ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata).

Articolo 17 (Vigilanza del Collegio Sindacale)

17.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.

17.2 Il Collegio Sindacale ai sensi del 2429, comma 2, del codice civile e dell'articolo 153 del TUF riferisce all'assemblea della propria attività.

Articolo 18 (Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto)

18.1 Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

18.2 Il Dirigente Preposto e il Segretario del Consiglio segnalano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che dovessero valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

Articolo 19 (Entrata in vigore)

19.1 La Procedura si applica a decorrere dal 9 maggio 2024.

19.2 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società.

Appendice – Definizione di Parti Correlate e Operazioni Con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei principi contabili internazionali

1. Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini del Regolamento OPC e della Procedura valgono con riferimento a Pirelli le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate contenute nei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per agevolare la consultazione della Procedura, nella presente Appendice sono riprodotte le definizioni in vigore alla data di ultima approvazione della Procedura come indicate nell'appendice al Regolamento Consob OPC. La presente Appendice sarà aggiornata di volta in volta dagli uffici societari di Pirelli all'entrata in vigore di eventuali modificazioni o integrazioni, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura.

Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio, fermo restando che, ai fini della presente Appendice, l'entità che redige il bilancio indica Pirelli.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità che redige il bilancio di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata all'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con Parti Correlate

Un'Operazione con una Parte Correlata (o OPC) è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Pirelli.

2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con Responsabilità Strategiche

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Pirelli, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa Pirelli [IAS 24, paragrafo 9], come individuati con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli.

Stretti Familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato 1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza

1.1. Ai sensi della Procedura, sono OPC di Maggiore Rilevanza le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con una Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Ai sensi della Procedura, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se inferiori alle soglie di rilevanza quantitative sopra elencate, le operazioni che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni abbiano incidenza notevole sull'attività della Società o del Gruppo, ovvero possano incidere sull'autonomia gestionale della Società ("**Operazioni di Rilevanza Strategica**").

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.